



IGEA SPA
INTERVENTI GEO AMBIENTALI

CAPITOLATO SPECIALE

FORNITURA DI PRODOTTI CHIMICI PER GLI IMPIANTI DI
TRATTAMENTO ACQUE DI MASUA, SOS ENATTOS, GENNA TRES
MONTIS
CIG: 921262637A

SOMMARIO

ART. 1 – OGGETTO DELL’APPALTO	2
ART. 2 – SPECIFICHE DELLA FORNITURA	2
ART. 3 – AMMONTARE DELL’APPALTO	2
ART. 4 – DURATA DELL’ACCORDO QUADRO.....	3
ART. 5 – MODALITA’ DI CONSEGNA DELLA FORNITURA	3
ART. 6 – CONTROLLO E IDONEITA’ DEI PRODOTTI	3
ART. 7 – REVISIONE PREZZI DELLE FORNITURE.....	4
ART. 8 – OBBLIGHI DERIVANTI DAL RAPPORTO DI LAVORO	4
ART. 9 – DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA	4
ART. 10 – CONDIZIONI DI ESECUZIONE	5
ART. 11 – VERIFICA DI CONFORMITA’	5
ART. 12 - PENALI	5
ART. 13 – RISOLUZIONE DEL CONTRATTO	5
ART. 14 – STIPULA DEL CONTRATTO	6
ART. 15 - PAGAMENTI	6
ART. 16 – TRATTAMENTO DEI DATI	6
ART. 17 – NORMA DI RINVIO	7

ART. 1 – OGGETTO DELL'APPALTO

1. L'IGEA SPA intende concludere con un unico operatore economico, l'affidamento della fornitura di prodotti chimici per il trattamento delle acque negli impianti situati nella Miniera di Masua in Comune di Iglesias, nella Miniera di Sos Enattos in Comune di Lula e nella Miniera di Genna Tres Montis in Comune di Silius.
2. Il presente Capitolato definisce le condizioni contrattuali che resteranno in vigore per il periodo di validità dell'affidamento e che regoleranno i successivi contratti derivati.
In particolare sono stabiliti:
 - la tipologia delle forniture;
 - la durata dell'affidamento;
 - il tetto di spesa complessiva entro il quale possono essere affidate le forniture.
3. L'Aggiudicatario si obbliga ad accettare "Ordini di Fornitura" emessi dalla Stazione Appaltante fino a concorrenza dell'importo massimo, IVA esclusa, posto a base di gara, così come meglio specificato all'Art. 3 del presente Capitolato.
4. Le caratteristiche dei prodotti chimici da fornire sono riportate all'Art. 2.

ART. 2 – SPECIFICHE DELLA FORNITURA

1. Specifiche dei prodotti chimici
 - Idrossido di sodio in soluzione al 28-33%
 - Ipoclorito di sodio in soluzione al 12%
2. Modalità della fornitura

La fornitura verrà richiesta dalla committente, per quantitativi minimi di 1500 litri, con tre giorni di anticipo, tramite email all'indirizzo indicato dalla ditta fornitrice, con l'indicazione del sito, dell'orario e della data della fornitura.

Le soluzioni di prodotti chimici dovranno essere approvvigionate con automezzi regolarmente abilitati al trasporto e dotati dell'attrezzatura adeguata ad effettuare il travaso dalla cisterna di trasporto ai serbatoi presenti negli impianti.

Il travaso dovrà essere effettuato a cura dell'appaltatore in completa autonomia operativa e nel rispetto delle prescrizioni di sicurezza con personale adeguatamente istruito e formato per l'esecuzione del lavoro e dotato dei dispositivi di protezione personale.
3. Quantitativi

I quantitativi sono frutto di stima. Si prevede la fornitura

 - fino a 105.000 Kg di idrossido di sodio presso gli impianti della Miniera di Masua e della Miniera di Sos Enattos;
 - fino a 14.000 Kg di Ipoclorito di sodio presso l'impianto della Miniera di Genna Tres Montis.

ART. 3 – AMMONTARE DELL'APPALTO

1. L'importo complessivo presunto dell'appalto, determinato ai sensi dell'art. 35 del D.Lgs n. 50/2016, ammonta a Euro 32.942,16, di cui € 00,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, oltre l'IVA di legge.
2. L'importo sopra riportato ha la funzione di indicare il limite massimo delle forniture richieste ed ha carattere presuntivo. Infatti, il presente affidamento potrà subire delle variazioni sulla base del reale fabbisogno, senza che ciò comporti alcun tipo di responsabilità, neanche precontrattuale, a carico dell'IGEA e senza che l'aggiudicatario possa vantare titolo alcuno a risarcimenti e/o indennizzi di sorta, nel caso in cui il valore risulti inferiore a quello sopra indicato; le quantità dei prodotti da fornire, indicati all'Art.2, sono derivate da dati di consumo "storico" e da valutazione delle necessità future.
3. L'Aggiudicatario, inoltre, non potrà vantare titolo alcuno o risarcimenti e/o indennizzi di sorta, nel caso di mancata attivazione e/o interruzione della fornitura definito nell'Affidamento di cui al punto successivo da parte dell'IGEA.
4. L'Aggiudicatario riconosce ed accetta che l'importo definito nell'Affidamento, è da considerarsi quale importo massimo di spesa e che lo stesso, qualora siano attivati tutte le forniture fino al raggiungimento totale del valore dell'Affidamento, remunererà tutte le attività che l'Aggiudicatario dovrà espletare, rinunciando sin da ora a richiedere ed ottenere qualsiasi ulteriore corrispettivo e o somma.
5. La Stazione Appaltante non assume alcun obbligo in ordine al raggiungimento dell'importo complessivo del presente Affidamento, che è un importo stimato e, quindi, meramente presuntivo e rilevante per il calcolo della soglia di cui all'art. 35 del Codice dei contratti.

ART. 4 – DURATA DELL'ACCORDO QUADRO

1. La durata dell'Affidamento è di 24 mesi naturali, a decorrere dalla data di stipula del contratto e cesserà comunque di produrre effetti, anche anticipatamente rispetto al termine finale, una volta che sia stato raggiunto, il tetto massimo posto a base di gara, fatta salva la facoltà dell'IGEA di avvalersi delle disposizioni di cui all'art. 106 c. 12 del D.Lgs. 50/2016.

2. Ove, alla scadenza del termine di cui sopra (24 mesi dalla sottoscrizione) risultino ancora in corso forniture richieste ai sensi dell’Affidamento, esso si intenderà prorogato del tempo previsto dagli emessi “Ordini di Fornitura” per l’ultimazione delle relative forniture. In questo caso la protrazione della durata dell’Affidamento non darà all’Aggiudicatario alcun titolo per pretendere compensi o indennizzi di qualsiasi genere.
3. L’Aggiudicatario è vincolato ad eseguire le forniture, alle condizioni di aggiudicazione definite nell’Affidamento, secondo le modalità di cui al presente Capitolato.
4. Ai sensi dell’art. 106 comma 11 del codice degli Appalti l’IGEA si riserva la facoltà, prima del termine di scadenza, di prorogare la durata del contratto per il tempo necessario alla conclusione delle procedure necessarie all’individuazione di un nuovo contraente.
5. In tale caso l’appaltatore è tenuto all’esecuzione delle forniture agli stessi prezzi, patti e condizioni previste nel contratto originario, o più favorevoli per l’IGEA, fino alla data di sottoscrizione del contratto da parte del nuovo aggiudicatario e, comunque, per un periodo non superiore a sei mesi dalla data di scadenza dell’accordo quadro.
6. Nel caso in cui l’IGEA si avvalga dell’opzione di proroga, ne darà comunicazione mediante PEC o altro mezzo all’Aggiudicatario entro 2 mesi antecedenti la scadenza dell’appalto indicata in contratto.

ART. 5 – MODALITA’ DI CONSEGNA DELLA FORNITURA

1. La fornitura franco destino verrà richiesta dalla committente, per quantitativi minimi di 1500 litri, con tre giorni di anticipo, tramite email all’indirizzo indicato dalla ditta fornitrice, con l’indicazione del sito, dell’orario e della data della fornitura.
2. Le soluzioni di prodotti chimici dovranno essere approvvigionati con automezzi regolarmente abilitati al trasporto e dotati dell’attrezzatura adeguata ad effettuare il travaso dalla cisterna di trasporto ai serbatoi presenti negli impianti.
3. Il travaso dovrà essere effettuato a cura dell’appaltatore in completa autonomia operativa e nel rispetto delle prescrizioni di sicurezza con personale adeguatamente istruito e formato per l’esecuzione del lavoro e dotato dei dispositivi di protezione personale.
4. La fornitura dovrà essere accompagnata da idoneo documento di trasporto che dovrà riportare, in lingua italiana, la denominazione del prodotto e la quantità.
5. La Ditta aggiudicataria si impegna a garantire la regolare esecuzione dell’approvvigionamento dei prodotti in caso di scioperi del proprio personale o di altra causa di forza maggiore, incluse ferie, aspettative, infortuni e malattie.
6. L’accettazione della fornitura da parte dell’IGEA non solleva l’Aggiudicatario da responsabilità in ordine alle caratteristiche chimiche delle merci consegnate anche quando accertate successivamente alla consegna. I prodotti risultati inadeguati alla loro funzione dovranno essere sostituiti con le modalità previste all’ art. 6 del presente Capitolato.

ART. 6 – CONTROLLO E IDONEITA’ DEI PRODOTTI

1. Il Direttore dell’esecuzione del contratto avrà facoltà e diritto di controllo e di vigilanza su tutte le operazioni riguardanti la fornitura in oggetto in qualsiasi momento lo riterrà opportuno.
2. L’operazione di controllo ha lo scopo di verificare la corrispondenza di tutti i prodotti di volta in volta consegnati, alle caratteristiche tecniche richieste.
3. Nel caso in cui il Direttore dell’esecuzione del Contratto, o suo delegato, rilevi una difformità qualitativa (bene non conforme alle caratteristiche richieste) o quantitativa, invierà una segnalazione scritta alla Ditta aggiudicataria attivando la pratica di reso.
4. I prodotti non conformi dovranno essere sostituiti, a totale carico dell’aggiudicatario, con altri idonei, tempestivamente e comunque entro 72 ore dalla data di ricevimento della nota di contestazione, concordando con il Direttore dell’esecuzione del contratto, o suo delegato, le modalità di ritiro. Nel caso in cui l’aggiudicatario non provveda entro i termini indicati l’IGEA non sarà tenuta a rispondere di eventuali danni subiti dai prodotti in conseguenza della loro giacenza impropria.
5. La non conformità dei prodotti forniti per qualità e stato alle condizioni di capitolato può essere contestata anche in tempi successivi alla consegna o in sede di utilizzo. Resta ferma l’applicabilità delle disposizioni contenute negli artt.1490 e seguenti del C.C. in materia di garanzia per vizi del bene venduto.

ART. 7 – REVISIONE PREZZI DELLE FORNITURE

1. In considerazione della imprevedibile oscillazione dei prezzi di mercato di diverse materie prime e semilavorati verificatosi in tempi recenti, si ritiene prevedere, ai sensi dell’art. n. 106 c.1 del Codice degli Appalti, la possibilità di effettuare la revisione dei prezzi nei termini che seguono:
Al momento dell’ordine del materiale si considererà il **prezzo di applicazione**, riportato nell’ODA, che coinciderà con quello di contratto qualora la sua variazione a quel momento non ecceda la misura dell’10% rispetto al prezzo di contratto in più o in meno; qualora invece venga superato il limite dell’10%, la sola parte eccedente a questo valore percentuale (sempre in più o in meno) sarà applicata al prezzo di contratto, determinando un nuovo prezzo di applicazione revisionato.
2. Prima di procedere all’ordine si verificherà per le vie brevi la presenza di variazioni dei prezzi. La revisione del prezzo sarà concessa solo previa motivata richiesta del fornitore che dovrà essere effettuata entro un massimo 2 giorni lavorativi dalla richiesta di fornitura di IGEA. In assenza di

riscontro IGEA avrà la facoltà di procedere all'ordine applicando il prezzo a lei più conveniente tra quello di contratto e quello dell'ultimo aggiornamento.

3. Con riferimento all'Indice dei prezzi alla produzione dell'industria - Beni intermedi – Mercato interno - ISTAT, il **prezzo di applicazione revisionato** sarà calcolato come variazione eccedente il 10% rilevata fra l'indice relativo al mese della stipula del contratto e l'indice ultimo disponibile al momento dell'ordine del materiale.
4. Sulla base di disciplina consolidata la revisione dei prezzi può essere applicata sia a salvaguardia del fornitore in caso di aumento dei prezzi, che a salvaguardia del contenimento di spesa dell'Appaltatore in caso di diminuzione dei prezzi. Di conseguenza il fornitore è tenuto a specificare le variazioni di prezzo in più e in meno. Qualora il fornitore non trasmettesse gli aggiornamenti nei termini precedentemente indicati e venisse accertato, in un qualsiasi momento entro il tempo di efficacia del contratto, che sarebbe risultata applicabile una riduzione del prezzo pagato da IGEA, questa potrà rivalersi sul fornitore addebitandogli tale somma in occasione del successivo pagamento.

ART. 8 – OBBLIGHI DERIVANTI DAL RAPPORTO DI LAVORO

1. L'Aggiudicatario si obbliga ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, ivi comprese quelle in tema di igiene e sicurezza, previdenza e disciplina infortunistica, assumendo a proprio carico tutti gli oneri relativi.
2. L'Aggiudicatario si obbliga, altresì, ad applicare nei confronti dei propri dipendenti occupati nelle attività contrattuali le condizioni normative retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro applicabili, alla data di stipula del contratto, alla categoria e nelle località di svolgimento delle attività, nonché le condizioni risultanti da successive modifiche ed integrazioni.
3. L'Aggiudicatario si obbliga altresì, fatto in ogni caso salvo il trattamento di miglior favore per il dipendente, a continuare ad applicare i su indicati contratti collettivi anche dopo la loro scadenza e fino alla loro sostituzione.
4. Gli obblighi relativi ai contratti collettivi nazionali di lavoro di cui ai commi precedenti vincolano l'Aggiudicatario anche nel caso in cui questa non aderisca alle associazioni stipulanti o receda da esse, per tutto il periodo di validità del contratto.
5. Ai sensi dell'art. 30 c. 3 del D.Lgs n. 50/2016, l'Aggiudicatario, in fase di esecuzione del contratto, si obbliga a rispettare gli obblighi in materia ambientale, sociale e del lavoro stabiliti dalla normativa europea e nazionale, dai contratti collettivi o dalle disposizioni internazionali elencate nell'allegato X al medesimo decreto..
6. Nel caso in cui il DURC segnali una inadempienza contributiva relativa ad uno o più soggetti impiegati nell'esecuzione del contratto, il Responsabile del Procedimento trattiene dai pagamenti l'importo corrispondente all'inadempienza. Il pagamento di quanto dovuto per le inadempienze accertate mediante il DURC è disposto dall'Amministrazione direttamente agli enti previdenziali e assicurativi ai sensi dell'art. 30 c. 5 del D.Lgs n. 50/2016.
7. In caso di inadempienza retributiva da parte della Ditta aggiudicataria si applica l'art. 30 c. 6 del D.Lgs n. 50/2016.

ART. 9 – DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA

1. L'IGEA si impegna secondo quanto previsto dal D.Lgs n. 81/08 a promuovere la cooperazione e il coordinamento ai fini della attuazione delle misure e degli interventi di protezione e prevenzione dai rischi sul lavoro che incidono sull'attività lavorativa oggetto dell'Appalto e che richiedono la tutela sia dei lavoratori che di tutti gli altri soggetti che operano o che comunque sono presenti nel medesimo ambiente di lavoro.
2. L'IGEA ai sensi della vigente legislazione in materia di sicurezza e prevenzione degli infortuni sul lavoro, si impegna ad attuare tutti i comportamenti necessari affinché tutte le operazioni oggetto del presente Appalto si possano svolgere nel rispetto delle norme in materia di prevenzione degli infortuni e, comunque, in condizioni di piena sicurezza per la salute e per l'igiene del personale della Ditta aggiudicataria o da essa delegato. Si impegna a garantire un accesso libero, agevole e sicuro alle zone di consegna dei materiali da parte del personale della Ditta aggiudicataria e di coloro che da quest'ultima saranno delegati a farlo.
3. Il fornitore è tenuto a provvedere e ad assumersi gli obblighi previsti da tutte le normative vigenti in materia di tutela della salute e sicurezza del suo personale dipendente con particolare riferimento al D.Lgs. n.81/2008 e ss.mm.ii.
4. L'Aggiudicatario dovrà eseguire le attività contrattuali nel pieno rispetto di tutte le norme vigenti in materia di prevenzione, infortuni ed igiene del lavoro (D.Lgs. n.81/2008 e ss.mm.ii.) e con dipendenti in regola con le assunzioni a norma delle vigenti leggi e regolamenti iscritti presso l'INAIL e l'INPS.
5. Il fornitore deve pertanto osservare e fare osservare ai propri dipendenti, nonché a terzi presenti sui luoghi nei quali si erogano prestazioni, tutte le norme di cui sopra ed adottare tutti quei provvedimenti ritenuti necessari ed opportuni per garantire la sicurezza e l'igiene del lavoro dei propri dipendenti.

ART. 10 – CONDIZIONI DI ESECUZIONE

1. Sono a carico della Ditta Aggiudicataria, intendendosi remunerati con il corrispettivo, le spese ed i rischi relativi alla prestazione della fornitura oggetto della presente gara, nonché ogni attività che si rendesse necessaria per la prestazione degli stessi o, comunque, opportuna per un corretto e completo adempimento delle obbligazioni previste, ivi compresi quelli relativi a spese di trasporto, di viaggio e di missione per il personale addetto all'esecuzione contrattuale.

2. La Ditta Aggiudicataria garantisce l'esecuzione di tutte le prestazioni a perfetta regola d'arte, nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nella documentazione, pena la risoluzione contrattuale di diritto. Le prestazioni contrattuali debbono necessariamente essere conformi, salva espressa deroga, alle caratteristiche tecniche e alle specifiche indicate nel presente atto.
3. Prima della stipula del contratto la Ditta Aggiudicataria dovrà indicare il proprio ufficio presso il quale il DEC dovrà inviare le comunicazioni inerenti l'esecuzione del contratto e la persona di riferimento per la gestione dello stesso. La Ditta dovrà indicare l'indirizzo postale, il numero di telefono fisso o mobile, indirizzo di posta elettronica, che dovrà rimanere attivo, per tutte le comunicazioni da parte del Committente. Tutte le comunicazioni dipendenti dal contratto di fornitura saranno fatte dal DEC o da un suo delegato presso la sede operativa o presso il citato ufficio.
4. In ogni caso, la Ditta Aggiudicataria si obbliga ad osservare, nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali, tutte le norme e tutte le prescrizioni tecniche e di sicurezza in vigore, nonché quelle che dovessero essere emanate successivamente alla stipula del contratto.
5. Gli eventuali maggiori oneri derivanti dalla necessità di osservare le norme e le prescrizioni di cui sopra, anche se entrate in vigore successivamente alla stipula del contratto restano ad esclusivo carico della Ditta Aggiudicataria, intendendosi in ogni caso remunerati con il corrispettivo contrattuale e la Ditta Aggiudicataria non può, pertanto, avanzare pretesa di compensi, a qualsiasi titolo, nei confronti dell'IGEA.
6. La Ditta Aggiudicataria si impegna espressamente a manlevare e mantenere indenne l'IGEA da tutte le conseguenze derivanti dalla eventuale inosservanza delle norme e prescrizione tecniche e di sicurezza vigenti.

ART. 11 – VERIFICA DI CONFORMITA'

1. Le attività oggetto del presente affidamento saranno soggette, da parte del Direttore dell'Esecuzione del Contratto., a verifica di conformità ai sensi dell'art. 102 del D.Lgs. n. 50/2016 al fine di certificare che le prestazioni contrattuali siano state eseguite a regola d'arte sotto il profilo tecnico e funzionale, in conformità e nel rispetto delle condizioni, modalità, termini e prescrizioni del contratto, nonché nel rispetto delle eventuali leggi di settore.
2. Le attività di verifica hanno, altresì, lo scopo di accertare che i dati risultanti dalla contabilità e dai documenti giustificativi corrispondano fra loro e con le risultanze di fatto, fermi restando gli eventuali accertamenti tecnici previsti dalle leggi di settore.

ART. 12 - PENALI

1. Nelle ipotesi di ritardato adempimento delle prestazioni contrattuali, che non siano imputabili all'IGEA, a forza maggiore e/o a caso fortuito, verranno applicate le penali di seguito elencate:
 - qualora l'Appaltatore effettui in ritardo la consegna dei prodotti, così come previsto all'art. 5 del presente Capitolato, subirà l'addebito della penale nella misura dell'1‰ (uno per mille) per ogni giorno lavorativo di ritardo, fino all'importo massimo del 10% del valore del contratto di fornitura (IVA esclusa) oltre all'addebito degli eventuali danni;
 - qualora l'Appaltatore effettui in ritardo il ritiro e la consegna degli articoli ritenuti non conformi, così come previsto all'art. 6 del Capitolato, subirà l'addebito della penale nella misura dell'1‰ (uno per mille) per ogni giorno lavorativo di ritardo, fino all'importo massimo del 10% del valore del contratto di fornitura (IVA esclusa) oltre all'addebito degli eventuali danni;
2. Gli eventuali inadempimenti contrattuali che daranno luogo all'applicazione delle penali di cui ai precedenti periodi verranno contestati all'appaltatore per iscritto dal Direttore dell'esecuzione del contratto sentito il Responsabile del Procedimento.
3. L'Appaltatore dovrà comunicare in ogni caso le proprie deduzioni nel termine massimo di 5 (cinque) giorni lavorativi dalla stessa contestazione. Qualora dette deduzioni non siano accoglibili a giudizio dell'IGEA ovvero non vi sia stata risposta o la stessa non sia giunta nel termine indicato, potranno essere applicate le penali sopra indicate.
4. Nel caso di applicazione delle penali, l'IGEA provvederà a recuperare l'importo sulla fattura ovvero, in alternativa, ad incamerare la cauzione per la quota parte relativa ai danni subiti.

ART. 13 – RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

1. Fermo quanto previsto nei precedenti articoli, l'Azienda si riserva la facoltà di chiedere la risoluzione del contratto oggetto del presente Capitolato, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1456 C.C., nei seguenti casi:
 - a) qualora fosse accertato il venir meno dei requisiti morali richiesti dall'art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016;
 - b) mancata reintegrazione della cauzione eventualmente escussa entro il termine di 10 (dieci) giorni lavorativi dal ricevimento della relativa richiesta da parte dell'IGEA;
 - c) gravi e/o ripetute inadempienze agli obblighi contrattuali anche con riguardo ai tempi di esecuzione;
 - d) inadempienza accertata alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e l'assicurazione obbligatoria del personale;
 - e) sospensione o rallentamento dell'attività da parte dell'appaltatore senza giustificato motivo in modo da pregiudicare la regolarità della fornitura;
 - f) subappalto non autorizzato;
 - g) perdita da parte dell'appaltatore dei requisiti per l'esecuzione dell'attività quali il fallimento, l'irrogazione di misure sanzionatorie o cautelari che inibiscono la capacità a contrattare con le Pubbliche Amministrazioni;
 - h) in caso di mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, ai sensi e per gli effetti dell'art. 3, comma 9 bis, della L. n. 136/2010 e ss.mm.ii.;
 - i) in caso di annullamento del provvedimento amministrativo di aggiudicazione;

- j) qualora il ritardo dall'adempimento determina un importo massimo della penale superiore al 10%;
 - l) qualora fosse accertata grave negligenza o frode nell'esecuzione degli obblighi contrattuali;
2. Qualora, entro i cinque giorni dalla data di ricevimento della contestazione dell'inadempienza, l'Aggiudicatario non abbia provveduto a sanare completamente la stessa, il contratto si riterrà risolto, salve tutte le azioni di rivalsa da parte dell'IGEA.
 3. In caso di risoluzione del contratto per inadempienza dell'Aggiudicatario, l'IGEA ha diritto ad incamerare il deposito cauzionale definitivo a titolo di penale e di affidare a terzi il contratto o la parte rimanente di questo in danno dell'aggiudicatario inadempiente.
 4. L'IGEA si riserva di agire nelle sedi e con i mezzi più opportuni e più idonei per ottenere il risarcimento integrale del danno qualora fosse di valore superiore all'entità della cauzione stessa.
 5. L'affidamento a terzi viene notificato alla Ditta inadempiente con Posta Elettronica Certificata (P.E.C.), con l'indicazione dei nuovi termini di esecuzione della fornitura affidata e degli importi relativi. Alla Ditta inadempiente sono addebitate le maggiori spese sostenute dall'Azienda rispetto a quelle previste dal contratto risolto. Esse sono prelevate da eventuali crediti dell'aggiudicatario. Nel caso di minore spesa nulla compete all'aggiudicatario inadempiente.
 6. L'esecuzione in danno non esimerà l'Aggiudicatario dalle responsabilità civili e penali in cui la stessa possa incorrere a norma di legge per i fatti che hanno motivato la risoluzione del rapporto contrattuale. Analoga procedura verrà seguita nel caso di disdetta anticipata del contratto da parte dell'Aggiudicatario senza giustificato motivo o giusta causa.

ART. 14 – STIPULA DEL CONTRATTO

1. La stipula del contratto sarà formalizzato nei previsti termini di legge. Fanno parte integrante del contratto:
 - a) il presente Capitolato speciale;
 - b) Lettera d'invito;
 - c) il provvedimento amministrativo di aggiudicazione;
 - d) l'offerta Economica;
 - e) la garanzia definitiva.
 - f) il Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenza / DSS Coord.
2. Tutte le spese inerenti la fase di stipula del contratto sono a carico della Ditta aggiudicataria.
3. Il contratto verrà stipulato, con riferimento alla "tracciabilità dei flussi finanziari", nel rispetto di quanto previsto dall'art. 3, della Legge n. 136/2010 e ss.mm.ii.

ART. 15 - PAGAMENTI

1. Per ogni singolo Ordine di Fornitura, a decorrere dall'avvio del medesimo, il corrispettivo contrattuale avverrà a seguito della presentazione di regolare fattura.
2. I pagamenti saranno effettuati, a seguito di riscontro di avvenuta regolare esecuzione delle forniture a cura del Direttore dell'esecuzione del contratto o di un suo Referente, confermata dal Responsabile del Procedimento, previa verifica della regolarità contributiva mediante acquisizione del DURC on-line, mediante accreditamento sul "conto corrente dedicato" alla presente commessa individuato dall'Aggiudicatario.
3. In ogni caso, ai sensi dell'art 30 c. 5 del D.Lgs. n. 50/2016, sull'importo netto di ciascuna fattura relativa all'Ordine di Fornitura, è operata una ritenuta dello 0,50 per cento. Tali ritenute possono essere svincolate soltanto in sede di liquidazione finale, dopo l'approvazione del certificato di regolare esecuzione, previo rilascio del DURC.
4. In caso di ritardo di pagamento delle retribuzioni dovute al personale di cui al comma 5, il RUP opererà ai sensi dell'art 30 c. 6 del medesimo decreto.
5. L'Appaltatore non potrà pretendere interessi per l'eventuale ritardo del pagamento dovuto, qualora questo dipenda dall'espletamento di obblighi normativi necessari a renderlo esecutivo.

ART. 16 – TRATTAMENTO DEI DATI

1. Il trattamento dei dati sarà svolto nel rispetto dei principi e delle disposizioni di cui al Regolamento UE 2016/679 (GDPR).
2. In conformità a quanto previsto dal predetto D. Lgs. n. 196/2003, i dati già assunti o che verranno trattati/comunicati, nel corso dello svolgimento dell'incarico, dovranno essere utilizzati esclusivamente per le finalità indicate.

ART. 17 – NORMA DI RINVIO

1. Per quanto non previsto specificatamente nella documentazione di gara, si fa riferimento alle vigenti disposizioni Legislative.